

REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2002 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.
- (2) Nuovi pareri scientifici concernenti alcuni stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitare o ridurre le opportunità di pesca di questi stock per garantirne la sopravvivenza fissando il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti.
- (3) I pareri scientifici disponibili e solidi coprono un periodo di due anni e nell'ambito di un approccio pluriennale è opportuno fissare TAC e i contingenti per un periodo di due anni, fatta salva una revisione annuale alla luce di nuovi pareri scientifici.
- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, punto iii), laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

pesca, il Consiglio definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri.

- (5) Per garantire una gestione efficace dei TAC e delle quote di questi stock, è necessario stabilire le condizioni specifiche in cui devono effettuarsi le operazioni di pesca sia nelle acque comunitarie sia, quando dai pareri scientifici risulta chiaramente che sussiste un rischio, nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (6) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (7) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.
- (8) L'utilizzazione delle opportunità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria in vigore, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 2027/95, del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽⁶⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 199 del 24.8.1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1).